

STATUTO

CITTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATIANO BR VIA ANANIA
LAMARINA 75

Numero REA: BR - 107461

Codice fiscale: 01897890743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chie-	
	sto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16,25	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto del quale	
	ho dato lettura al comparente, presente l'assemblea, il qua-	
	le, a mia interpellanza, lo approva e lo dichiara conforme	
	alla sua volontà, sottoscrivendolo qui in calce con me Notaio	
	come per legge, alle ore 16,25	
	Scritto di mio pugno, il presente Atto consta di un foglio di	
	cui scritte due pagine per intero e sin qui della presente.	
	F.to LONGO Roberto, F.to Notaio Michele ERRICO segue sigillo	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Latiano la Società cooperativa denominata "CITTA'	
	SOLIDALE Società Cooperativa Sociale". La Cooperativa potrà	
	istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove	
	e prevedere con delibera dell'Organo amministrativo il tra-	
	sferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa e costituita a tempo indeterminato.	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preav-	

	viso di 180 (centoottanta) giorni da esercitarsi ai sensi	
	dell'art. 10 delle presenti norme.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, lettere a), non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando	
	fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Coopera-	
	tiva, inoltre, è retta e disciplinata secondo ii principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha an-	
	che per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori, promuovendo e realizzando attività imprenditoriali	
	e sociali che si reggono sul metodo dell'autogestione.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci e per conto di terzi non soci.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, ii socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	

	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Il rapporto associativo è regolato dal Contratto Sociale,	
	mentre il rapporto di lavoro dal Contratto Collettivo Nazio-	
	nale di Lavoro delle Cooperative sociali o della Sanità.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Pri-	
	vati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o edu-	
	cative:	
	lo svolgimento a favore dei soci, utenti e terzi, di corsi di	
	formazione e di istruzione anche professionale, di studi e	
	ricerche;	
	la istituzione e gestione di strutture e servizi sociali, as-	
	sistenziali, sanitari di ogni tipo, per gli anziani, i disa-	
	bili fisici, psichici e mentali, i minori ed altre fasce di	
	persone bisognose di intervento sociale per età, condizione	
	personale o familiare o sociale, sia in forma residenziale	
	che domiciliare o diurna e sia in convenzione con Enti Pub-	
	blici e privati, che in gestione propria;	
	la partecipazione ad aste pubbliche e private ed a licitazio-	
	ni e trattative private per la gestione delle strutture e dei	
	servizi di cui al precedente n. 2 e di servizi o attività	

	connesse e affini. Le attività di cui al presente oggetto so-	
	ciali saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in ma-	
	teria di esercizio di professioni riservate per il cui eser-	
	cizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e	
	verranno svolte secondo i principi di mutualità prevalente	
	così come definiti dall'art. 2512 del codice civile, potendo-	
	si avvalere comunque degli apporti di beni anche di non soci.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere	

	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assem-	
	blea dei soci.	
	La Cooperativa potrà procedere ad accordi, intese, interes-	
	senze e partecipazioni in altre Società, adesioni con altre	
	Cooperative, O.N.L.U.S., Enti morali senza fini di lucro,	
	consorzi, Enti economici che abbiano scopi o attività simila-	
	ri e/o analoghi a quelli della cooperativa, diretti a conso-	
	lidare l'economia sociale, ad agevolare gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti ed il credito.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie .	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e	
	che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- dimostrare concretamente di essere in grado di operare nel	

	campo della solidarietà verso le persone più deboli e di pos-	
	sedere le attitudini per lo svolgimento di attività che ri-	
	chiedono l'adesione convinta ai valori dell'onesta, della re-	
	sponsabilità e del rispetto della persona, in conformità alle	
	norme sancite dal contratto socia/le.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei se-	
	guenti requisiti: - dimostrare concretamente di essere in	
	grado di operare nel campo della solidarietà verso le persone	
	più deboli e di possedere le attitudini per lo svolgimento di	
	attività che richiedono l'adesione convinta ai valori dell'o-	
	nesta, della responsabilità e del rispetto della persona, in	
	conformità alle norme sancite dal contratto sociale. Il nume-	
	ro dei soci volontari non può superare la meta del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari verrà corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla coopera-	
	tiva sociale per la totalità dei soci.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto ii finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono	
	infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	

	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammes-	
	si come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che effettuano at-	
	tività in conflitto di interesse; tale giudizio è rimesso al-	
	la valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente	
	articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi	
	solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare	
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio in-	
	serimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del	
	socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà	
	fissata in apposito regolamento in funzione della natura e	
	della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio ap-	

	partenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal-	
	l'art. 10 del presente statuto, socio appartenente alla cate-	
	goria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno	
	tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rappor-	
	to sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	

	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio al-	
	la categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comu-	
	nicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo ammini-	
	strativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla cate-	
	goria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo,	
	si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi al contratto sociale, ai	
	regolamenti, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammis-	
	sione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci, dopo che	
	da parte del socio nuovo ammesso sia stato effettuato il ver-	
	samento del capitale sociale da lui sottoscritto a mezzo con-	
	tante non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione.	
	Trascorso detto termine, senza che sia stato effettuato il	

	versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace. L'or-	
	gano amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicar-	
	la agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione. L'organo am-	
	ministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota inte-	
	grativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, non	
	restituibile, fissata in Euro Duemila/00 (Euro 2.000,00) an-	
	nualmente ragguagliata dal Consiglio di Amministrazione al	
	patrimonio netto della Cooperativa; il Consiglio di Ammini-	
	strazione potrà prevedere che la tassa di ammissione sia ver-	

	sata in rate mensili; nel caso di ex soci che richiedono nuo-	
	vamente l'ammissione nella compagine sociale la tassa di am-	
	missione va pagata solo per la maggiore differenza tra la	
	somma pagata inizialmente e quella in vigore, al momento del-	
	la nuova domanda di adesione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, del contratto sociale, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relative comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per cause di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, e negli altri casi	
	previsti dalla presenti norme di funzionamento, può recedere	
	il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Equivale a dichiarazione di recesso l'adesione del socio ad	
	altra Cooperativa, Impresa, o Organizzazione, anche non pro-	
	fit, se non sia stata comunicata e concordata preventivamente	
	con l'Amministrazione di Città Solidale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediate co-	
	municazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con	
	le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domande.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperative;	
	c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili, quale notevole inadempimento, come delimitato dal-	
	l'art. 1455 c.c.;	
	d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal contratto socia-	
	le, dai regolamenti o che inseriscano il rapporto mutualisti-	
	co, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	e) che non osservi il presente statuto, il contratto sociale,	
	i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salve la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per a-	
	deguarsi;	

	f) che, senza giustificato motivo, non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo o non partecipi a tre	
	riunioni consecutive dell'Assemblea.	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'Organo amministrativo nonchè svolga o tenti di svolgere at-	
	tività contraria agli interessi sociali e/o che con comporta-	
	menti concreti dimostri di operare in contrasto con i valori	
	ed i principi sanciti dal contratto sociale di cui all'art. 5	
	comma 4 delle presenti norme di funzionamento;	
	h) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	i) che venga <i>condannato</i> , con sentenza penale irrevocabile,	
	per atti infamanti;	
	l) che in qualunque modo arrechi <i>danni</i> gravi, anche morali,	
	alla cooperativa o fomenti dissidi in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli;	
	m) che si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 2533 del	
	c.c.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 44 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diven-	
	ta operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo. Art. 12 (Delibere di recesso	
	ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 44 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	

	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, at-	
	to notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risul-	
	tino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari	
	essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	La società può continuare con gli eredi, a condizione che	
	questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. La	
	valutazione nel merito dei requisiti, nonché la deliberazione	
	circa l'ammissione, sono di competenza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si	

	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione.La società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperative non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	

	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposite regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associative	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperative soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in nature o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro Cinquanta-	

	due/00 (Euro 52,00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere	
	un numero minimo di azioni pari a n. 1 (uno) azione.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicate dal	
	socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrati-	
	vo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasfe-	
	rire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivate dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	

	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di re-	
	cesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più	
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti	
	ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	

	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa o in caso di reces-	
	so, la liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luo-	
	go sulla base del loro valore nominale, più eventuali divi-	
	dendi eventualmente maturati o quote poste di riserve anche	
	da sovrapprezzo.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa	
	può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al	
	portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto	
	e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	

	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione è di	
	Euro Cinquantadue/00 (Euro 52,00).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento	
	della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre	
	azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capi-	
	tale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione	
	del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va, se non per la parte della perdita che eccede il valore	
	nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede	
	di delibera di emissione delle azioni di partecipazione coo-	
	perativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti ri-	

	spetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e	
	dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministra-	
	tivo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme-	
	no un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni sa-	
	ranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni	
	azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Un rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa nei confronti della Società.	

	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro Cinquantadue/00	
	(Euro 52,00). Il valore complessivo delle azioni detenute da	
	ciascun socio non può essere inferiore ne superiore ai limiti	
	di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci ne durante la vita sociale ne al-	
	l'atto dello scioglimento della Società. La Società ha fa-	
	coltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera	
	a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, ne essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie a-	
	zioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	

	sti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	

	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può u-	
	tilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remune-	
	rare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica, in misura non supe-	
	riore al 30% (trenta per cento) delle retribuzioni lorde.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	

	- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione coo-	
	perativa. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori pro-	
	porzionalmente alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali debbono considerare per la quantità tutte le presta-	
	zioni conferite dai soci in eccedenza a quelle contrattual-	
	mente stabilite e non retribuite; mentre ai fini della qua-	
	lità i risultati ottenuti in termini di partecipazione alle	
	attività, di partecipazione alla gestione economica, di qua-	
	lità dei servizi resi.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione;	
	il Presidente;	
	il Collegio dei sindaci, se nominato;	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convoca-	
	zione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.,	
	pec o a mano con controfirma autografa di avvenuta ricezione,	
	inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	

	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette for-	
	malità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci ef-	
	fettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- delibera sulla emissione della azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione co-	
	operative;	
	- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperative, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	- determina il numero degli amministratori, procede alla ele-	
	zione degli Amministratori e tra questi del Presidente;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	

	to al controllo contabile;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	- approva il contratto sociale e i regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sue com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte	
	le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ov-	
	vero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rap-	
	presentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sue approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione	
	deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti	
	giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richie-	
	sta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assem-	
	blea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione	
	da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	

	codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti la metà più una dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aven-	
	ti diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea straordinaria e quando si tratta di deliberare	
	sullo scioglimento anticipato della società o sulla proroga	
	della stessa, sulla emissione di obbligazioni, sulla trasfor-	
	mazione della società, sulla fusione con altre società e sul	
	cambiamento dell'oggetto sociale, l'assemblea, per essere va-	
	lida, deve essere costituita in prima convocazione almeno dai	
	3/5 dei soci e le deliberazioni relative debbono essere prese	
	da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti at-	
	tribuiti a tutti i soci. In seconda convocazione è costituita	
	con la partecipazione di tanti soci che detengono almeno il	
	terzo dei voti complessivamente esprimibili e voto favorevole	
	dei 2/3 dei presenti.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il	
	collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando	

	a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti possano afflui-	
	re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano	
	presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	La elezione del Presidente richiede in tutti i casi la mag-	
	gioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Le elezio-	
	ni delle altre cariche sociali saranno fatte a maggioranza	

	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun	
	socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche po-	
	tranno avere un massimo di tre voti. Per i soci sovventori si	
	applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio coope-	
	ratore non può rappresentare più di un (1) Socio. Il socio	
	imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	

	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Tra gli eletti alla carica di Consigliere, l'Assemblea nomina il Presidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Una minoranza di componenti può essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ove presenti.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili ai sensi di legge.	
	Allo scopo di garantire la più ampia partecipazione dei soci alla gestione della società, l'incarico di amministratore è incompatibile, oltre che con le figure stabilite dalla legge con le funzioni di consulenza contabile, fiscale e legale.	

	L'incarico di amministratore è gratuito.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea della legge.	
	L'Organo Amministrativo, nel primo Consiglio di Amministra-	
	zione successivo alla sua elezione, elegge il Vice Presiden-	
	te. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Almeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire	
	all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul genera-	
	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	

	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giusti-	
	ficato motivo, a due sedute consecutive, decadono automatica-	
	mente dalla carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione	
	che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da	
	tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione. Qualora venisse a mancare il Presidente, il Con-	
	siglio decade e l'assemblea deve provvedere alle nuove nomine.	
	Art. 39 (Requisiti degli amministratori)	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso di determinati requisiti di professionalità, onora-	
	bilità ed indipendenza, quali:	
	- avere dimostrato nell'agire quotidiano la costante adesione	
	ai valori dell'onestà, della trasparenza, della responsabi-	
	lità e del rigore, in conformità alle norme del contratto so-	
	ciale;	

	- avere dimostrato capacità organizzative, tecniche e di self	
	control nell'adempimento dei compiti affidati, nonché l'ele-	
	vato spirito di attaccamento alla cooperativa e quindi agli	
	interessi generali dell'impresa sociale.	
	Art. 40 Presidente	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, presiede	
	il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea, quando essa	
	non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi della	
	Società.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente eletto	
	dall'Organo Amministrativo tra i suoi membri.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	

	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-	
	le liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dal-	
	l'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei	
	soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	

	Il Revisore contabile deve:	
	- verificare, con periodicità almeno trimestrale, la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione	
	nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili;	
	- esprimere con apposita relazione giudizio sul bilancio di	
	esercizio; provvede a depositare la stessa presso la sede	
	della società.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta depo-	
	sitato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3	
	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la quanta di socio;	

	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, comprese quelle di esclusione de socio;	
	- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti;	
	- tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate da-	
	gli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione	
	dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o	
	tra i soci.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa e condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. Rientrano nella presente	
	clausola compromissoria anche le controversie promosse da am-	
	ministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro	
	confronti.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco a Liquidatore e accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	

	Gli Arbitri sono in numero di tre.	
	Gli arbitri sono scelti nei termini di legge, tra Avvocati e	
	Commercialisti residenti nel luogo ove ha sede la Cooperative	
	e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Com-	
	mercialisti di Brindisi.	
	Ad essi spetta una equa indennità nella misura da stabilirsi	
	dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindaca-	
	le. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-	
	rativa. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci e comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	

	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c); - al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre il contratto socia-	
	le i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ov-	
	vero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le as-	
	semblee straordinarie.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 50 (trattamento economico dei soci lavoratori)	

	La cooperativa, ai sensi della Legge 142/2001 e seguenti mo-	
	difiche ed integrazioni e delle norme contenute nel Regola-	
	mento, corrisponde al socio lavoratore un trattamento econo-	
	mico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del	
	lavoro prestato e comunque non inferiore ai limiti previsti,	
	per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva na-	
	zionale del settore e della categoria affine, ovvero, per i	
	rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi	
	in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro auto-	
	nomo.	
	Ulteriori trattamenti economici potranno essere deliberati	
	dall'assemblea e possono essere erogati;	
	- a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità	
	stabilite in accordi collettivi;	
	- in sede di approvazione di bilancio di esercizio, a titolo	
	di ristoro, in misura non superiore al 30% (trenta per cen-	
	to) del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. applicato	
	al socio investito del beneficio del ristoro.	
	Art. 51 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI	
	del codice civile contenente la "disciplina delle società co-	
	operative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto	

[illegible]

49 di 49